

enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”, ha delineato precisi obiettivi di riorganizzazione e di ristrutturazione dei ministeri sulla base di una più precisa individuazione di specifiche competenze, funzioni e responsabilità;

impegna il Governo

in sede di programmazione economica nella legge finanziaria del 1999 a prevedere un piano triennale per tutte le iniziative concernenti l'assetto idrogeologico, ed in particolare i controlli del territorio e la sua manutenzione, con lo stanziamento di risorse economiche nella misura richiesta dal raggiungimento di tali obiettivi;

a procedere all'accorpamento delle competenze allo Stato in materia di difesa del suolo, riorganizzandole in capo ad un unico dicastero, quale prima riorganizzazione delle competenze ministeriali da attuarsi attraverso il tempestivo esercizio della delega di cui alla legge n. 59 del 1997;

ad avviare iniziative anche di tipo legislativo che aggiorni la legge n. 183 del 1989 e successive modificazioni fra cui le leggi n. 493 del 1993, n. 225 del 1992, la n. 36 del 1994, tenendo conto delle indicazioni espresse nel documento del Comitato paritetico per l'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo, condivise all'unanimità dai commissari e della relazione complessiva della Commissione Ambiente della Camera dei deputati, contenuta nel doc. XIV, n. 1.

9/5094/2. *(Nuova formulazione)* Zagatti, Gerardini, Bandoli, Vigni.

La Camera,

considerato che:

con il provvedimento n. 5094 il Governo adotta, tra l'altro, misure a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania;

alcune delle misure contenute nel testo riguardano agevolazioni ed aiuti in favore delle attività produttive ivi insediate, che abbiano subito gravi danni;

il contenuto del provvedimento, in merito a quanto precedentemente evidenziato, risulta sufficientemente attento agli aspetti inerenti alle attività produttive di quella zona, ma in alcune parti migliorabile;

impegna il Governo

ad inserire, tra le misure previste in favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania, disposizioni finalizzate all'istituzione di uno sportello unico per le imprese della zona (collocabile, ad esempio, presso il BIC di Salerno), onde consentire ad esse un agevole disbrigo di tutti gli adempimenti burocratici;

a realizzare un maggiore decentramento amministrativo ed operativo in favore degli enti regionali, così come richiesto dai presidenti delle regioni, durante l'indagine conoscitiva sulle frane campane;

a snellire ulteriormente le procedure per accelerare il rapido trasferimento dei finanziamenti previsti nel testo.

9/5094/3. Di Comite, Russo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

premesso che:

tra i criteri di ripartizione delle somme di cui alla legge 10 maggio 1989 n. 183 attualmente sono considerati soltanto quelli concernenti superficie e popolazione per bacino demografico;

per una più coerente redistribuzione finanziaria della spesa riferita alla citata legge — attesa l'attinenza delle finalità di vincolo idrogeologico con quella della difesa del suolo — sembra opportuno inserire accanto ai suddetti criteri di ri-

partizione anche le superfici vincolate ai sensi del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267;

impegna il Governo

affinché per le future ripartizioni delle risorse finanziarie attribuite ai sensi della legge n. 183 del 1989 si tenga conto tra i parametri di ripartizione, oltre a quelli relativi alla superficie ed alla popolazione in ciascun bacino, anche di quello del vincolo per scopi idrogeologici di cui al Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e del relativo Regolamento di applicazione.

9/5094/4. Molinari, Boccia, Domenico Izzo, Sica, Pittella.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera.

esaminato il disegno di legge n. 5094, di conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania;

considerato che l'articolo 8-bis contiene disposizioni a favore dei proprietari di immobili situati nel comune di Niscemi, prevedendo contributi a fondo perduto per la delocalizzazione degli immobili ad uso di residenza principale danneggiati dagli eventi di dissesto idrogeologico verificatisi il 12 ottobre 1997;

tenuto conto che il comma 1 dell'articolo 8-bis, ai fini della definizione del contributo, fa riferimento esclusivamente alla superficie abitabile dell'immobile delocalizzato;

impegna il Governo

a tener conto, nella definizione dei contributi, anche delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli immobili delocalizzati.

9/5094/5. Pittino, Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5094, di conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania;

considerato che l'articolo 6, comma 1, prevede la compensazione da parte dello Stato dei mancati introiti dei comuni colpiti dall'evento calamitoso del 5 e 6 maggio 1998, relativamente all'imposta comunale sugli immobili, la tassa sui rifiuti solidi urbani e l'imposta sulla pubblicità;

valutato che la disposizione non fa riferimento ai mancati « versamenti » annuali effettivi, bensì ai minori « accertamenti »;

tenuto conto che il termine « accertamenti » si limita ad indicare soltanto le entrate alle quali i comuni avrebbero diritto, falsando i dati contabili reali;

tenuto conto altresì che un eventuale scostamento dell'ammontare delle entrate effettive dalle entrate alle quali un comune avrebbe diritto indica che il comune medesimo non è in grado di effettuare un adeguato controllo del suo territorio;

impegna il Governo

a sorvegliare attentamente le effettive minori entrate connesse alla sospensione dei termini delle imposte comunali e ad adeguare a queste verifiche il trasferimento dei fondi ai comuni.

9/5094/6. Fongaro, Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Pittino.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5094, di conversione in legge del decreto-legge 11

giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania;

considerato che l'articolo 8-ter prevede incentivi per l'avvio di nuove attività agricole nei terreni ricompresi nelle fasce A e B del piano-stralcio del Po, resisi liberi a seguito di delocalizzazione delle attività produttive, non tenendo conto che l'articolo 23, comma 6-septies, del decreto-legge n. 6 del 1998, ha esteso gli incentivi per la rilocalizzazione delle attività produttive, originariamente previsti per le imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi e turistico-alberghiere, anche ai titolari di aziende agricole;

impegna il Governo

a chiarire, con un'apposita circolare, se e in quali casi il citato articolo 8-ter si riferisce anche ai terreni resisi liberi a seguito della delocalizzazione di attività agricole evitando il cumulo dei benefici.

9/5094/7. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo, Pittino.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5094, di conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania;

considerato che, sia in sede di presentazione del programma del Governo alla Commissione ambiente, sia in sede di esame di precedenti decreti-legge riguardanti il settore della protezione civile, il Governo medesimo si è impegnato a predisporre una legge quadro per la gestione delle emergenze conseguenti le calamità naturali;

ritenuta opportuna una normativa organica che disciplini l'intervento dello

Stato in tutti i casi ove si verificano calamità naturali, permettendo di affrontare in modo uniforme le problematiche connesse ed evitando misure dal carattere straordinario, che spesso creano scontri a livello amministrativo e politico e arrecano pregiudizio alla semplificazione, alla chiarezza e al riordinamento della legislazione;

impegna il Governo

ad elaborare, in accordo con il Dipartimento della protezione civile, un progetto di legge-quadro sulla protezione civile e la gestione delle calamità naturali, al fine di evitare l'emanazione di provvedimenti dal carattere straordinario e di urgenza, che spesso vengono stravolti dall'inserimento di disposizioni riguardanti interventi di interesse localistico e settoriale, estranei all'oggetto principale dei provvedimenti stessi.

9/5094/8. Formenti, Oreste Rossi, Guido Dussin, Fongaro, Parolo, Pittino.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5094, di conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania;

considerato che l'articolo 7, comma 1, dispone interventi diretti al ripristino degli equilibri dell'ecosistema agro-forestale da parte della regione Campania e delle comunità montane, limitatamente alle zone montane incluse o connesse, sotto il profilo idrogeologico, con i comuni colpiti dai disastri idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998;

tenuto conto che i problemi di progressivo abbandono dei terreni collinari e montani, di abbandono dell'agricoltura marginale, di omessa cura dei canali di scolo, non sono purtroppo un'esclusiva della regione Campania, ma si riscontrano su tutto il territorio nazionale;

considerato altresì che il testo originario del decreto-legge estendeva tali interventi di tutela dei territori montani a tutte le zone montane interessate dai piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, di cui all'articolo 1;

impegna il Governo

ad estendere gli interventi per la tutela del territorio montani e le attività agro-forestali, di cui all'articolo 7, comma 1, a tutte le zone montane del territorio nazionale soggette a rischio idrogeologico.

9/5094/9. Parolo, Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5094, di conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania;

considerato che l'articolo 5, commi 1 e 2, prevede la formazione di una graduatoria *ad hoc* per le domande di agevolazioni ai sensi della legge n. 488 del 1992 presentate dalle imprese localizzate nei comuni della Campania colpiti dalle calamità naturali del maggio 1998;

tenuto conto che la norma non riserva una quota prestabilita di risorse a queste domande, che concorrono, quindi, con quelle presentate da altre imprese;

impegna il Governo

nella distribuzione delle agevolazioni, di cui alla legge n. 488 del 1992, ad evitare di danneggiare le imprese che concorrono con le imprese della Campania e che hanno già maturato il diritto di essere incluse nelle graduatorie.

9/5094/10. Guido Dussin, Oreste Rossi, Formenti, Fongaro, Parolo, Pittino.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge in conversione prevede che le controversie relative ad opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non possano essere devolute a collegi arbitrali, ancorché sia stata già sottoscritta apposita clausola compromissoria, facendo salvi i lodi già emessi e le controversie per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto, sia stata già notificata, la domanda di arbitrato;

la disposizione in proposito costituisce, in ogni caso, un provvedimento autoritativo derogatorio del principio di conservazione dei patti contrattuali già sottoscritti, ma non elimina, con questo, il contenzioso in atto;

in particolare per quanto riguarda le opere di ricostruzione post-terremoto della Campania comprese nel titolo VIII della legge n. 219 del 1981, il Governo, a più riprese nel corso degli anni 1996 e 1997, ha fatto ricorso alla decretazione di urgenza, poi non convertita, per definire le controversie in corso, scaturenti dalla attuazione del predetto titolo VIII, senza perseguire un concreto confronto con le altre parti utile a pervenire ad un concreto e positivo risultato;

a tutt'oggi, sull'argomento, restano depositati agli atti della Camera dei deputati i disegni di legge presentati separatamente da esponenti di maggioranza e dall'opposizione di cui uno, recante il numero AC 2941, ha già iniziato il suo iter esaminativo ad oggi sospeso.

Tanto premesso,

impegna il Governo

a ricercare, entro il più breve tempo possibile, una intesa con le parti sociali interessate onde favorire la più rapida approvazione di una legge che ponga definitiva-

mente termine al contenzioso scaturito dall'attuazione del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

9/5094/11. Russo.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge in conversione prevede che il Comitato dei ministri definisca, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i programmi di intervento urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico;

la definizione dei programmi predetti, unitamente agli adempimenti di cui al comma 1 dello stesso articolo, è subordinata alla adozione, da parte dello stesso Comitato dei ministri di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un apposito atto di indirizzo e coordinamento;

l'articolo 8, comma 2, del decreto in conversione prevede stanziamenti appositi, a valere sull'esercizio 1998 e sugli esercizi 1999 e 2000, per il finanziamento dei programmi di intervento di cui al comma 2 dell'articolo 1;

l'attuale formulazione del comma 2 articolo 1 del decreto-legge in conversione si presta a dar luogo ad una procedura di assegnazione dei fondi ex comma 2 articolo 8 in tempi paralleli al processo di identificazione delle aree a rischio da parte delle regioni e delle autorità di bacino, con la conseguente possibilità di sovrapposizioni e disfunzioni dell'attività amministrativa in assenza della necessaria concertazione fra Stato ed Enti locali.

Tanto premesso,

impegna il Governo

e, per esso, il Comitato dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 1, anche in sede

di emanazione dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 1, comma 2, a coordinare la assegnazione dei fondi di cui all'articolo 8, comma 2, con il processo di identificazione delle aree a rischio da parte delle regioni e delle autorità di bacino ed a procedere alla definizione dei programmi di intervento urgente di cui al comma 2 dell'articolo 1 evitando ogni parallelismo delle risorse, individuando invece precise priorità, procedendo nel contempo alla perimetrazione delle aree a rischio da parte delle autorità di bacino e delle regioni.

9/5094/12. Cesaro, Russo.

La Camera,

esaminati il decreto-legge n. 180 del 1998 recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania;

vista la necessità di favorire in ogni ambito la ripresa delle aree colpite da calamità naturali, sia attraverso interventi privati che pubblici, modernizzando le strutture e avvicinando per quanto possibile le Istituzioni pubbliche ai cittadini così duramente colpiti;

valutata la necessità che, rispetto a tali obiettivi, l'azione di solidarietà del paese deve andare nella direzione di ricomprendere una maggiore funzionalità degli uffici pubblici inclusi quelli giudiziari;

impegna il Governo

a istituire nella Corte di appello di Salerno, presso il tribunale di Nocera Inferiore, la sezione distaccata di Sarno.

9/5094/13. Manzione, Antonio Rizzo, Nocera, Bonito, Pisapia, Abbate, Stajano, Marotta.

La Camera dei deputati

visto il reiterarsi di provvedimenti che trattano la materia delle calamità naturali in tutte le loro manifestazioni;

considerato che anche in questa occasione non si è provveduto ad individuare una qualche forma di intervento per le famiglie dei deceduti o per quanti restano infortunati in conseguenza dell'evento calamitoso;

considerato che in altre occasioni (ad esempio per alluvione in Piemonte) è stata prevista una forma di intervento dell'INAIL sia in via temporanea che in via continuativa;

visto il parere del Comitato per la legislazione che ha sottolineato l'opportunità di regolamentare con una disciplina organica l'intervento dello stato in modo da non dover ricorrere a misure di carattere straordinario

impegna il Governo

a valutare l'adottabilità di un provvedimento volto a provvedere che:

1. Ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi a seguito di calamità naturali avvenute nei comuni individuati ai sensi della normativa vigente, è riconosciuta la qualifica di infortunato sul lavoro.

2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale e ragguagliata da una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per la esatta individuazione del grado di inabilità permanente. Ove, in sede di tali accertamenti, si riscontrino, ai sensi delle norme di cui al titolo I del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di inabilità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilità, corrisposte in data

successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'Istituto erogatore mediante rateazione, che comunque non potrà superare le 60 rate.

3. Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi di cui alla presente legge vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal Testo Unico di cui al comma 2 per i requisiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del Testo Unico sopracitato.

4. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui alla presente legge da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposta immediatamente l'indennità giornaliera per inabilità temporanea per un periodo non superiore a sei mesi calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.

5. Ai cittadini che prestano attività di volontariato nei comuni individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, a decorrere dalla data dell'11 giugno 1998 nei casi di incidente o di infortunio per cause inerenti la loro attività a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione, è riconosciuto il trattamento infortunistico previsto per i lavoratori dipendenti dell'industria. È fatto obbligo a coloro che prestano opera di volontariato di comunicare la loro presenza al sindaco del comune in cui intendono prestare la loro attività.

6. Le prestazioni di cui ai precedenti commi sono anticipate dall'INAIL con il sistema della gestione per conto, disciplinata dal decreto del Ministro del tesoro in data 10 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1986, e rimborsata dalle regioni e province autonome alle quali è concesso, a carico del fondo per la protezione civile, un contributo valutato sulla base dell'onere occorrente per riscattare, ad estinzione di ogni onere futuro, il valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo

comma dell'articolo 39 del Testo Unico di cui al comma 2 delle rendite costituite dall'INAIL ai sensi del presente articolo.

7. Restano salvi i diritti alle maggiori prestazioni previste dal testo Unico di cui al comma 2, ove ne ricorrano i presupposti.

9/5094/14. Volontè, Manzione, Teresio Delfino.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

considerato che per finanziare il provvedimento in esame è stata prelevata

la somma di lire 874 milioni dal capitolo 9001, rubrica n. 18, voce n. 6 del Ministero per i beni culturali « Fondo speciale rifacimento della cinta muraria di Cittadella »,

vista l'importanza culturale dell'opera a cui sono stati sottratti i fondi sopra citati,

impegna il Governo

a provvedere al nuovo finanziamento di pari importo in occasione del prossimo assestamento di bilancio.

9/5094/15. Rodeghiero.